# Pec amministratori: chiarimenti in vista della scadenza del 31.12.25

Unioncamere, attraverso un documento pubblicato sul proprio sito internet, fornisce primi chiarimenti sulle novità normative, introdotte dall'art. 13 comma 3 del DL 159/2025, attinenti all'**obbligo di comunicare una PEC** da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

In esito a tale intervento normativo, l'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l'obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso anche "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di **amministrazione di imprese** costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico".

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008 (così dispone l'art. 13 comma 4 del DL 159/2025).

Dal riferimento normativo all'amministratore unico, all'amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest'ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l'applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole **società di capitali**, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.

**Non sono**, pertanto, **soggetti all'obbligo** gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente *ex* art. 2475 comma 3 c.c. (*cfr*. la Camera di Commercio di Arezzo-Siena), nonché – secondo quanto precisato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato – i **liquidatori** di qualsiasi soggetto giuridico.

Rispetto a richieste "non" obbligatorie, inoltre, è possibile ricevere un messaggio del seguente tenore: "La comunicazione del domicilio digitale non è più obbligatoria … Si chiede pertanto conferma della volontà di iscrivere il domicilio digitale. In caso di conferma della variazione di domicilio o di mancata risposta alla presente comunicazione entro il termine di cinque giorni, l'ufficio procederà ad iscrivere la domanda per come compilata e a prelevare il previsto diritto di segreteria di € 30,00 e il bollo, trattandosi di variazione dei dati anagrafici e aziendali" (così, in particolare, risponde il Registro delle imprese di Milano).

L'obbligo – sottolinea ancora Unioncamere – si applica a coloro che, **dal 31 ottobre 2025** (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.

**L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa.**

Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire **contestualmente alla richiesta** di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. A fronte di

ciò si avverte che, ove pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio **sospenderà la domanda** richiedendo la regolarizzazione (ciò, per inciso, deriva dalla applicazione espressa dell'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008).

Coloro che, invece, al 31 ottobre 2025, già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale **entro il 31 dicembre** 2025.

In tal caso, dal rinvio all'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008 deriva che il mancato adempimento determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c. raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro).

Si ricorda, inoltre, che il domicilio digitale deve essere univoco e, pertanto, non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

L'esenzione dal pagamento del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo si applica solo per la **mera comunicazione del domicilio digitale** di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, invece, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

Resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale – in via

facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie.

(MF/ms)